



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 ottobre 2012 (23.10)
(OR. en)**

14790/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0065 (COD)**

**MAR 123
TRANS 327
SOC 816
CODEC 2348**

RELAZIONE

del: Segretariato generale

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 8241/12 MAR 38 TRANS 106 SOC 242

n. doc. prec.: 14489/12 MAR 118 TRANS 316 SOC 800 CODEC 2282

Oggetto: **Preparazione della sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 29 ottobre 2012**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE

- *Orientamento generale*

Introduzione

1. Il 23 marzo 2012, la Commissione ha trasmesso la proposta in oggetto al Parlamento europeo e al Consiglio.

Contenuto della proposta

2. La convenzione sul lavoro marittimo (in appresso CLM 2006) è stata adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) il 23 febbraio 2006. Il 20 agosto 2012 30 Stati membri dell'OIL, con una quota totale della stazzatura mondiale di almeno il 33%, hanno depositato i loro strumenti di ratifica. Di conseguenza, la CLM 2006 entrerà in vigore come normativa internazionale vincolante il 20 agosto 2013. La CLM 2006 prevede ampi diritti e la protezione sul lavoro per tutti i marittimi, a prescindere dalla nazionalità e dalla bandiera della nave. Si prefigge di garantire condizioni di lavoro dignitose per i marittimi e condizioni di concorrenza eque per gli armatori di qualità. Si applica al trasporto marittimo internazionale e copre materie fondamentali come le prescrizioni minime per il lavoro dei marittimi a bordo di una nave (titolo 1 della CLM 2006), le condizioni di impiego (titolo 2), alloggi, strutture ricreative, vitto e servizio di catering (titolo 3), tutela della salute, assistenza medica, assistenza sociale e protezione della sicurezza sociale (titolo 4) e adempimento e applicazione delle disposizioni (titolo 5).

3. Nel 2008, le parti sociali europee hanno concluso un accordo sulla CLM 2006. Nel 2009, il Consiglio ha adottato una direttiva recante attuazione dell'accordo (2009/13/CE). Le parti sociali, tuttavia, non dispongono del potere di includere nel loro accordo le disposizioni di applicazione della CLM 2006. La direttiva proposta è volta a integrare la direttiva 2009/13/CE includendo le disposizioni di applicazione della convenzione e contiene disposizioni sul controllo di conformità, il personale responsabile del controllo di conformità e il trattamento dei reclami e le misure correttive.

Lavori svolti nell'ambito del Parlamento europeo

4. Il Parlamento europeo ha avviato solo di recente l'esame della proposta. Nell'aprile 2012 è stato nominato un relatore (on. Berès, S&D-Francia) dalla commissione parlamentare responsabile, ossia la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL). Un primo scambio di opinioni ha avuto luogo in sede di commissione EMPL il 9 ottobre 2012. La commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) fornirà un parere (relatore: on. Bach, PPE-Lussemburgo).
5. La votazione in sede di commissione EMPL dovrebbe tenersi nel gennaio 2013, quella in seduta plenaria potrebbe aver luogo nel febbraio o marzo 2013.

Lavori svolti nell'ambito degli organi del Consiglio

6. L'esame della proposta da parte del Gruppo "Trasporti marittimi" è iniziato nell'aprile 2012, durante la presidenza danese. Si rilevi che la proposta non era accompagnata da una valutazione d'impatto.
7. La proposta è stata oggetto di una relazione sullo stato dei lavori al Consiglio TTE del 7 giugno 2012¹.
8. Nella riunione del 4 ottobre, il gruppo "Trasporti marittimi" ha concluso l'esame del progetto di orientamento generale.
9. In data 12 ottobre 2012 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha esaminato il progetto di orientamento generale e risolto la maggior parte delle questioni in sospeso. Permangono, tuttavia, alcune riserve.

¹ Doc. 9863/12.

Riserve rimanenti

10. La Slovenia ha formulato una riserva sull'intera proposta, in particolare a motivo della base giuridica prescelta. La Slovenia sostiene che, poiché la direttiva proposta è volta ad attuare o piuttosto ad integrare la direttiva 2009/13/CE (adottata sulla base dell'articolo 139, paragrafo 2 del trattato CE, ora articolo 155, paragrafo 2 del TFUE), che a sua volta applica e completa un accordo tra le parti sociali che attua la CLM 2006, sarebbe stato più logico modificare la direttiva 2009/13/CE su questa stessa base giuridica, o almeno modificare la direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. Ciò sarebbe in particolare più conforme ai principi che orientano la scelta della base giuridica e ai principi del miglioramento della regolamentazione, di semplificazione e di trasparenza.
11. Malta e il Regno Unito mantengono riserve d'esame parlamentare.
12. La Commissione mantiene una riserva generale che riguarda in particolare due questioni. La Commissione riserva innanzi tutto la sua posizione sulla definizione di "parti pertinenti della CLM 2006" in quanto tale definizione non fa riferimento alla CLM 2006 *attuata* dalla direttiva 2009/13/CE. Secondo la Commissione, la definizione di cui all'articolo 2 del progetto di orientamento generale dovrebbe fare riferimento alla legislazione dell'Unione piuttosto che ad una convenzione internazionale, in particolare poiché la legislazione dell'Unione in taluni casi assicura un livello più elevato di protezione per i marittimi. In secondo luogo, la Commissione non approva il testo del considerando 10 bis, che indica che la direttiva 2009/21/CE si applica alle convenzioni IMO. Ciò sembra lasciar intendere che la direttiva 2009/21/CE non si applica alle convenzioni OIL quali la CLM 2006. Secondo la Commissione, l'articolo 8 della direttiva 2009/21/CE, riguardante i sistemi di gestione della qualità si può applicare a qualsiasi attività operativa dello Stato di bandiera basata sull'IMO o su altre convenzioni. In tale contesto, la Commissione sottolinea che il considerando 4 della direttiva 2009/21/CE fa esplicito riferimento alla CLM 2006.

Conclusione

13. Si invita il Consiglio ad esaminare ed adottare il progetto di orientamento generale in base al testo che figura nell'allegato della presente relazione.
-

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa a determinate responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'intervento dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi è finalizzato, fra l'altro, a migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei marittimi, la protezione e la sicurezza in mare e la prevenzione dell'inquinamento causato da incidenti marittimi.
- (2) L'Unione è consapevole che gran parte degli incidenti in mare sono direttamente causati da fattori umani, in particolare la fatica.

² GU L 299 del 4.10.2012, pag. 153.

- (3) Uno dei principali obiettivi della politica di sicurezza marittima dell'Unione è quello di eliminare le navi non conformi alle norme.
- (4) Il 23 febbraio 2006 l'Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM 2006) al fine di creare un unico strumento coerente e aggiornato che incorpori anche i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro.
- (4 bis) A norma dell'articolo VIII della CLM 2006, la convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data di registrazione delle ratifiche di almeno 30 membri dell'OIL rappresentanti un totale pari al 33% della stazza lorda della flotta mercantile mondiale. Poiché tale condizione è stata soddisfatta il 20 agosto 2012, la data di entrata in vigore è il 20 agosto 2013.
- (5) La decisione 2007/431/CE del Consiglio, del 7 giugno 2007³, ha autorizzato gli Stati membri a ratificare la CLM 2006. Gli Stati membri sono invitati a ratificarla quanto prima possibile.
- (6) La CLM 2006 stabilisce norme minime mondiali per garantire a tutti i marittimi il diritto a condizioni di impiego dignitose, indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla bandiera delle navi in cui prestano servizio, e per creare condizioni di parità.
- (6 bis) Diverse parti della CLM 2006 sono inserite in strumenti separati dell'Unione per quanto riguarda sia gli obblighi dello Stato di bandiera sia gli obblighi dello Stato di approdo. Scopo della presente direttiva è introdurre determinate disposizioni in materia di conformità e applicazione previste dal titolo 5 della CLM 2006 per le parti della CLM 2006 per le quali non sono ancora state adottate le necessarie disposizioni in materia di conformità e applicazione. Tali parti corrispondono agli elementi figuranti nell'allegato della direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009⁴.
- (7) La direttiva 2009/13/CE reca attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 ("l'accordo"). La presente direttiva non deve pregiudicare le disposizioni della direttiva 2009/13/CE.
- (8) [...]

³ Decisione 2007/431/CE che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 63).

⁴ GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30.

- (9) [...]
- (10) Anche se la direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera⁵ disciplina le responsabilità dello Stato di bandiera incorporando nel diritto dell'Unione il sistema volontario di audit degli Stati membri dell'IMO e introducendo la certificazione di qualità delle autorità marittime nazionali, una direttiva separata relativa alle norme sul lavoro marittimo sarebbe più appropriata e in grado di riflettere con maggiore chiarezza le diverse finalità e procedure. La presente direttiva non deve pregiudicare le disposizioni della direttiva 2009/21/CE.
- (10 bis) Le disposizioni della direttiva 2009/21/CE si applicano alle convenzioni IMO. Gli Stati membri potrebbero comunque sviluppare, attuare e mantenere un sistema di gestione della qualità per le parti operative delle attività dell'amministrazione marittima in quanto Stato di bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (11) Gli Stati membri devono garantire che le navi battenti la loro bandiera adempiano efficacemente ai loro obblighi quali Stati di bandiera nei confronti dell'attuazione delle parti pertinenti della CLM 2006 che corrispondono agli elementi figuranti nell'allegato della direttiva 2009/13/CE. Nell'istituire un sistema efficace per i meccanismi di controllo, comprese ispezioni, uno Stato membro potrebbe, ove necessario, concedere autorizzazioni ad istituzioni pubbliche o ad altre organizzazioni ai sensi della regola 5.1.2 della CLM 2006 e nel rispetto delle condizioni stabilite da quest'ultima.
- (12) [...]
- (13) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a causa della portata e degli effetti dell'intervento, essere realizzati più efficacemente a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁵ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132.

- (14) Poiché la presente direttiva mira a garantire la conformità alle parti pertinenti della CLM 2006 e la loro applicazione, è opportuno che entri in vigore lo stesso giorno di quest'ultima,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme intese ad assicurare che gli Stati membri adempiano efficacemente ai loro obblighi di Stati di bandiera per quanto riguarda l'attuazione delle parti pertinenti della CLM 2006. La presente direttiva non pregiudica le direttive 2009/13/CE e 2009/21/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applica la seguente definizione in aggiunta alle pertinenti definizioni che figurano nell'allegato della direttiva 2009/13/CE:

con "parti pertinenti della CLM 2006" si intendono le parti della CLM 2006 che corrispondono alle disposizioni di cui all'allegato della direttiva 2009/13/CE

b) [...]

Articolo 3

Controllo della conformità

Gli Stati membri garantiscono che siano istituiti idonei meccanismi di controllo, comprese ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni dei marittimi che lavorano a bordo di navi battenti la loro bandiera soddisfino e continuino a soddisfare le prescrizioni delle parti pertinenti della CLM 2006.

Riguardo alle navi di stazza lorda inferiore a 200 che non effettuano viaggi internazionali, gli Stati membri possono decidere, in consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, di adattare i meccanismi di controllo, comprese le ispezioni, al fine di tenere conto delle condizioni specifiche relative a tali navi, come stabilito dall'articolo II, paragrafo 6 della CLM 2006.

Articolo 4

Personale responsabile del controllo di conformità

Gli Stati membri assicurano che il personale incaricato di verificare la corretta attuazione delle parti pertinenti della CLM 2006 disponga della formazione, della competenza, del mandato, dei poteri, della posizione e dell'indipendenza necessari o auspicabili per consentirgli di effettuare la verifica e di garantire la conformità a tali parti.

Articolo 5
Trattamento dei reclami e misure correttive

1. Se uno Stato membro riceve un reclamo che non considera manifestamente infondato o ottiene le prove che una nave battente la sua bandiera non si conforma alle prescrizioni delle parti pertinenti della CLM 2006 o che le relative misure di attuazione presentano gravi carenze, detto Stato adotta le misure necessarie per indagare sulla questione e accertarsi che siano presi provvedimenti atti a rimediare alle carenze constatate.

2. Il personale incaricato del trattamento dei reclami considera riservata la fonte di qualsiasi rimostranza o reclamo concernente un pericolo o una carenza con riguardo alle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi o una violazione delle norme e regolamentazioni e non fornisce alcuna indicazione all'armatore, al suo rappresentante o all'operatore della nave sul fatto che è stata effettuata un'ispezione a seguito di tale rimostranza o reclamo.

Articolo 5 bis
Relazioni

La Commissione tratta anche questioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva nelle relazioni che deve presentare a norma dell' articolo 9 della direttiva 2009/21/CE.

Articolo 6
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il...^{*}. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

^{*} GU: inserire la data: 18 mesi dal giorno di entrata in vigore della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali misure di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della CLM 2006.

Articolo 8 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
